



Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FORMAZIONE CONTINUA PER OCCUPATI E INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa

L'evoluzione del mercato del lavoro verso forme sempre maggiori di flessibilità ed il crescente ricorso a processi di esternalizzazione delle attività economiche espone un gran numero di lavoratori e gli stessi piccoli imprenditori ad una pluralità indifferenziata di rischi, senza un'adeguata preparazione specifica alle tecniche più avanzate di prevenzione e di gestione delle emergenze.

Tale tendenza evolutiva del mercato del lavoro, tenuto anche conto della particolare frammentazione del tessuto produttivo locale, caratterizzato da un'elevata presenza di piccole e micro-imprese, pone delicati problemi per una capillare diffusione della cultura della sicurezza e di tutela della salute, proprio nei settori a più alto rischio di incidenti.

Per tali ragioni la Regione Campania considera sempre più necessario e strategico colmare il divario attualmente esistente tra le imprese di grandi dimensioni e le imprese minori sostenendo, attraverso una pianificazione integrata di interventi formativi e informativi in materia di sicurezza, l'accesso di quest'ultime a sistemi di prevenzione e protezione dei rischi coerenti con i moderni standard normativi e tecnici

Tale obiettivo impone di considerare il lavoratore come interlocutore primario dell'azione organizzativa, amministrativa e gestionale, pianificando il suo coinvolgimento, in ogni fase del processo di tutela, dalla comunicazione (tra cui, in primis, le attività di analisi e valutazione dei rischi) sino all'adozione di prassi e soluzioni aziendali improntate alla massima considerazione e prevenzione dei fattori di rischio connessi ad ogni singolo processo produttivo.

La sicurezza sul lavoro oltre che un diritto inalienabile dei lavoratori tutelato anche dagli artt. 35 e 38 della Costituzione rappresenta un asse di intervento strategico delle politiche regionali del lavoro in un'ottica di modernizzazione e valorizzazione del sistema produttivo.

Il Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lett. A della L.R. 14 del 18 novembre 2009, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 90 del 2 Aprile 2010 (Reg. n. 8/2010) individua fra gli obiettivi delle misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, "la promozione di interventi ed azioni specifiche per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, in raccordo con la normativa sugli appalti pubblici" (art. 19 lett. g) e "l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come predisposizione ed adesione volontaria a codici di condotta" (20, comma 1, lett. d).

A seguito dell'intesa sancita il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stata definita, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione, che individua per il triennio una serie di interventi ed obiettivi da sviluppare in vari ambiti della prevenzione, l'opportunità di attivare di campagne straordinarie di sensibilizzazione sul tema della per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, che avessero come target prioritario di riferimento i datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i dipendenti delle aziende operanti nei settori economici a rischio particolarmente elevato di incidenti (edilizia, industria chimica etc).

Gli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, previsti rispettivamente dall'art.37, comma 2, e dall'art.34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.81/2008 prevedono percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell'attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 - 2007.

In attuazione degli indirizzi emersi in sede di accordo Stato Regioni la Regione Campania intende sostenere attraverso progetti integrati formativi e informativi la diffusione, tra le piccole e medie imprese, di un modello di gestione dei rischi e delle emergenze che superi la logica dell'adempimento formale per radicare



una rinnovata cultura della sicurezza basata sulla volontaria adesione a codici di comportamento etico e procedure di verifica della costante attuazione delle misure di protezione negli ambienti di lavoro, in grado di avere efficacia esimente dalle responsabilità delle persone giuridiche ex L. 231/01.

L'obiettivo perseguito dalla Regione Campania è di incrementare, attraverso il sostegno ad una formazione integrata da specifici percorsi informativi per datori di lavoro, dirigenti e preposti, l'adozione da parte delle aziende di modelli organizzativi di gestione dei rischi idonei a individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 e s.m. e i.) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

L'obiettivo è di sostenere le piccole e medie imprese che hanno avviato o intendono avviare percorsi di adeguamento alle politiche della sicurezza alle reali necessità del settore produttivo di appartenenza incentivando l'adozione di sistemi di gestione dei rischi riconosciuti e certificabili ex art. 30 Dlgs. 81/08 che assicurino criteri e modalità di partecipazione attiva dei dipendenti e dei datori di lavoro alle procedure di prevenzione e di aggiornamento degli standard di protezione per categorie di rischi omogenei.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 valorizza il ruolo delle cosiddette "buone prassi" ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come "soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 19/12/2012, in esecuzione della L.236/93, sono state programmate le risorse economiche assegnate all'Amministrazione regionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 320/V/2009, n. 202/V/CONT/2010 e n. 78/CONT/2011 allo scopo di sostenere interventi di formazione continua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività delle imprese;

Con delibera di Giunta Regionale n. 690 del 8/10/2010 è stato approvato il piano d'azione per il lavoro "Campania al lavoro", il quale prevede la misura "Più Sicurezza" volta ad incentivare l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati ex art. 30 Dlgs. 81/08, attraverso percorsi di formazione e informazione finanziati a valere sulle risorse ministeriali ex art. 11 comma 7 del Dlgs. 81/08 nei settori ad alto rischio di incidenti e malattie professionali.

Con il presente avviso, si dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di progetti integrati di formazione continua (Piani Formativi Aziendali, Territoriali o Settoriali) e azioni di accompagnamento di informazione e assistenza), in coerenza ed attuazione con:

- Legge n. 845 del 21/12/78 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;
- Legge n. 236 del 19/07/93 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, commi 3 e 7;
- Legge n. 196 del 24/06/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art.17;
- D.Lgs. 231/01;
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ed il D.M. MAP di recepimento del 18/04/2005 pubblicato nella Gazz. Uff. del 12 ottobre 2005, n. 238;
- Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);
- D.P.C.M. del 23 maggio 2007 recante "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, c. 1223, l. n. 296/2006;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 06/08/08 in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
- l'Accordo stipulato il 20 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con cui il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno individuato le priorità e le quote di riparto del finanziamento tra le diverse Amministrazioni Regionali di campagne straordinarie di sensibilizzazione in tema di sicurezza sul lavoro;



- L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” (integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 20 luglio 2010, n. 7);
- DGR. n. 1847 del 18 dicembre 2009 “Approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lettera A) della legge 18 novembre 2009 n. 14”;
- DGR. n. 1849 del 18 dicembre 2009 – Approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 54 comma 1 lettera B) della legge 18 novembre 2009 n. 14 recante "Disposizioni regionali per la formazione professionale";
- Nuovo Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013 approvato con Decreto Dirigenziale n. 160 del 29/06/2011;
- Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08;
- Accordo del 25 luglio 2012, approvato in Conferenza Stato-Regioni, in materia di formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

ARTICOLO 1 - Finalità generali

Il presente Avviso mira a promuovere interventi integrati formativi e informativi rivolti alle aziende operanti nei settori a Rischio Alto di cui all'Allegato I dell' Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08 (codice Ateco 2002, ad esclusione delle aziende di cui alla lettera N) con sedi operative presenti sul territorio campano.

Gli interventi prevedono piani formativi e azioni di accompagnamento, informative e di assistenza per il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso l'aggiornamento e l'accrescimento delle competenze specifiche dei lavoratori e la creazione di reti organizzative che favoriscano l'adozione da parte di micro e piccole imprese dei modelli di gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

ARTICOLO 2 - Caratteristiche generali degli interventi

Le proposte progettuali sono finalizzate a:

- a) sostenere l'adozione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come predisposizione ed adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele, sociali ed ambientali, nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori;
- b) promozione della sicurezza e della salute attraverso la definizione di momenti di discussione pubblica sugli aspetti legati alla sicurezza ed alla tutela della salute;
- c) favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a sistemi organizzativi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione dei lavoratori conformi alle linee guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007

Le proposte progettuali devono, quindi, prevedere in conformità alle finalità specificate nel presente avviso:

- attività specificamente rivolte alle categorie ad alto rischio di incidenti;
- misure strumentali e promozionali finalizzate ad incrementare l'adesione da parte delle imprese piccole e medie a codici etici di condotta basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e di modelli gestione della sicurezza certificati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, aventi efficacia esimente della



- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'individuazione di modalità di controllo delle attrezzature dirette a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 69, 70, 71 e 74 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - la promozione di soluzioni innovative e percorsi di accompagnamento volti a favorire l'acquisizione da parte dell'azienda di comportamenti lavorativi ed organizzativi adeguati alle procedure previste per la gestione dei rischi e delle emergenze;
 - l'attuazione di sistemi di monitoraggio volti a garantire e presidiare la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso l'integrazione delle prassi metodologiche anche tradizionali, nelle varie fasi del ciclo produttivo e la verifica amministrativa degli adempimenti, mediante il ricorso a tecnologie informatiche;

Al fine di assicurare un monitoraggio delle azioni di sistema in materia di gestione dei rischi e diffusione di buone prassi i percorsi integrati proposti dovranno avvenire in collaborazione con il sistema della bilateralità presente sul territorio tenendo conto nella pianificazione e realizzazione delle attività delle indicazioni dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico anche ove il soggetto attuatore degli interventi intenda procedere autonomamente.

Le proposte progettuali devono essere integrate da specifici piani formativi per la formazione continua di lavoratori, concordata tra le parti sociali, rispondente ad esigenze monoaziendali o pluriaziendali. I piani monoaziendali riguardano una sola azienda, i piani pluriaziendali riguardano più aziende e sono relativi al raggiungimento di un medesimo obiettivo, ad uno stesso contenuto tematico o a metodologie e strumentazioni comuni e potranno riguardare aziende di uno specifico settore (progetti settoriali) ovvero di un determinato territorio (progetti territoriali). I piani mono aziendali coinvolgono una sola azienda che potrà proporre il piano formativo da sola o individuando per l'attuazione un organismo di formazione accreditato.

ARTICOLO 3 – Articolazione degli interventi integrati

La proposta progettuale degli interventi integrati deve essere articolata in:

- a) *azioni di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro* che attraverso l'organizzazione di reti per l'implementazione dei sistemi comuni favoriscano l'adozione da parte di piccole e medie imprese di modelli di gestione della sicurezza;
- b) *piano formativo monoaziendale o pluriaziendale* allo scopo di sostenere interventi di formazione continua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività delle imprese.

a) *azioni di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro* devono prevedere:

- 1) *attività formativa* per le categorie di destinatari non rientranti tra quelli previsti dai piani formativi per occupati di cui alla lettera b) per la diffusione dei modelli organizzativi e sistemi di gestione della sicurezza conformi alle linee guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007;
- 2) *workshop/seminari/attività informative* volte a favorire l'adozione dei modelli di gestione della sicurezza in relazione a quanto previsto dall'art. 30 del Dlgs. 81/08 e l'aggiornamento costante degli standard di protezione per categorie di rischi omogenei

In riferimento agli obiettivi delle *azioni di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro* gli interventi dovranno tendere al raggiungimento delle seguenti finalità:

- aumentare la consapevolezza degli operatori economici e dei lavoratori delle norme tecniche e giuridiche in materia di sicurezza e prevenzione, con particolare riferimento all'apparato sanzionatorio previsto dal Dlgs. 81/08;
- favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a sistemi organizzativi tecnicamente avanzati per la pianificazione e il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione dei rischi, in ogni fase del ciclo produttivo;
- promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e dei datori di lavoro per la diffusione di modelli comportamentali e l'acquisizione di specifiche capacità di gestione delle emergenze;



- assicurare la continua ricerca di soluzioni innovative e di strumenti organizzativi per disincentivare il ricorso a prassi elusive;
- fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni con riferimento alle situazioni di rischio specifico.

Nell'ambito delle attività di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è possibile prevedere una formazione per l'utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione (art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08) o che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 71, comma 7 del D.Lgs. 81/08) secondo le previsioni contenute nelle linee guida approvate in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

b) piano formativo monoaziendale o pluriaziendale

Le proposte progettuali devono prevedere il cofinanziamento del programma di attività e la realizzazione di specifici *piani formativi*.

Sono finanziabili:

- piani formativi in materia di qualità e sicurezza rivolti prioritariamente ad un numero minimo di cinque PMI, aggregate per settori esposti a rischi omogenei;
- piani formativi settoriali, rispondenti ad esigenze di più imprese appartenenti ad uno stesso settore produttivo;
- piani formativi pluriaziendali, rispondenti ad esigenze di più imprese esposte a categorie di rischi omogenei, anche a prescindere dal settore economico produttivo di appartenenza di ciascuna azienda;
- piani distrettuali-territoriali, rispondenti ad esigenze di particolari filiere produttive o di distretti produttivi territoriali.

Ciascun piano formativo deve presentare una dettagliata:

1. analisi del contesto: Il piano formativo deve essere frutto di una reale esigenza di formazione delle imprese (necessità di aggiornamento, riconversione, riqualificazione del personale) o di un settore (rilancio o riconversione di comparti) o di un territorio (formazione legata a progetti di sviluppo locale, patti territoriali, contratti d'area, ecc.). In questi casi, nella definizione del Piano di formazione, devono essere rilevate e richiamate tutte le motivazioni che sono alla base della formazione che si vuol proporre;
2. descrizione dei fabbisogni: in relazione alle esigenze di sviluppo dell'azienda ed alla domanda di formazione, esplicita ed implicita, degli addetti;
3. descrizione delle azioni di pari opportunità tra uomini e donne;
4. descrizione dell'attività formativa: in termini di obiettivi, contenuti, metodologie, tempi di realizzazione, verifica degli apprendimenti, monitoraggio e valutazione dell'attività, numero e caratteristiche dei lavoratori.
5. descrizione del corpo docente con indicazione delle esperienze e competenze specifiche rispetto ai moduli formativi;

Il piano formativo deve essere composto da:

1. un documento di accordo sottoscritto con le Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del Piano; sarà sufficiente che l'accordo sia siglato dalle rappresentanze sindacali presenti in azienda e dall'azienda stessa. Qualora a livello aziendale non risultino rappresentanze sindacali, sarà necessaria l'adesione della segreteria almeno provinciale di un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa e firmataria dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2. un elaborato tecnico-progettuale, nel quale sono descritti e sviluppati gli interventi formativi (sezioni online).

Ogni progetto formativo dovrà prevedere un intervento obbligatorio:

- non meno di 20 ore di formazione generale sui sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza conformi alle linee guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007
- non meno di 10 ore di formazione specifica sugli aspetti anche disciplinari e sanzionatori correlati all'attuazione ed implementazione del modello organizzativo di gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;



- non meno di 20 ore sui rischi specifici del settore produttivo con esercitazioni pratiche di primo soccorso con uso del defibrillatore. Le rimanenti ore dovranno riguardare materie inerenti la sicurezza sul lavoro o comunque coerenti con gli obiettivi del presente avviso;

3. il piano finanziario relativo alla realizzazione del progetto esecutivo e gli altri documenti che accompagnano ed integrano l'elaborato progettuale (Cfr. Art. 13).

Il piano formativo può articolarsi in più interventi formativi; ciascun intervento può avere più edizioni.

Sarà data priorità ai progetti:

- presentati da micro e piccole imprese in raggruppamento;
- che rispettano il principio di pari opportunità, perseguita sia garantendo la presenza femminile in formazione, in numero tale da riflettere la situazione occupazionale aziendale e i cui destinatari in formazione siano lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
- per i quali le imprese contribuiscono con una percentuale di cofinanziamento superiore a quella dovuta.

ARTICOLO 4 - Caratteristiche dei destinatari

Destinatari delle azioni di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

In coerenza e in attuazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lett. A della L.R. 14 del 18 novembre 2009, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 90 del 2 Aprile 2010 (Reg. n. 8/2010) le azioni di accompagnamento per la diffusione di codici etici e di sistemi di gestione della sicurezza riconosciuti e certificabili ex art. 30 Dlgs. 81/08 dovranno essere rivolti a titolari di impresa e/o datori di lavoro, dirigenti, preposti, componenti dell'impresa familiare e lavoratori, anche autonomi, di imprese private, anche se assunti con contratto di apprendistato, di imprese piccole e medie aventi sedi operative sul territorio campano ed appartenenti ai settori di attività a "Rischio Alto" di cui all'Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08 (codice Ateco 2002, ad esclusione delle aziende di cui alla lettera N).

Destinatari del piano formativo mono aziendale o pluriaziendale

Destinatari sono i lavoratori occupati delle medie e piccole imprese, assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della Legge 21/12/1978, n.845 e successive modificazioni (contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato prioritariamente all'INPS) che prestino la loro attività lavorativa presso un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale. Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti, compresi i soci di imprese cooperative, con rapporto di lavoro subordinato.

Le tipologie di lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate sul territorio regionale ammessi alla formazione sono:

- a) lavoratori dipendenti di tutte le aziende private (micro/piccola/media);
- b) lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
- c) lavoratori stagionali (purché la formazione avvenga durante la vigenza contrattuale e sia propedeutica all'attività lavorativa).

Non sono, ad alcun titolo, destinatari del piano formativo:

- a) i dipendenti della pubblica amministrazione;
- b) i dipendenti delle Casse di Risparmio, delle imprese del settore agricolo, nonché di altri enti e imprese pubbliche o private non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati;
- c) titolari di impresa e loro coadiuvanti, che non ricevono cioè busta paga, i soci non dipendenti, gli amministratori o i consiglieri;
- d) gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento per le attività formative obbligatorie per legge;



e) le professioni sanitarie.

Il numero e la tipologia degli utenti devono risultare compatibili con la natura dell'intervento e con le metodologie didattiche che si intendono utilizzare. E' compito del beneficiario del contributo garantire che il gruppo di utenti a cui è rivolto l'intervento sia funzionale, nei termini di caratteristiche qualitative e quantitative, al raggiungimento dei risultati attesi. La progettazione dell'attività formativa dovrà quindi prevedere che i destinatari vengano distinti per categorie di esposizione a rischi omogenei secondo un'articolazione che individui gruppi omogenei sulla base delle caratteristiche personali, delle condizioni organizzative in cui operano e di specifiche funzioni esercitate.

ARTICOLO 5 - Modalità di partecipazione requisiti

Proponenti

Possono presentare il progetto integrato:

- a) Piccole e Medie imprese anche associate
- b) Enti di formazione su indicazione dell'impresa

I soggetti individuati devono avere la propria sede operativa nel territorio regionale e possono altresì presentare proposte in qualità di capofila di raggruppamenti temporanei tra gli stessi beneficiari dell'intervento e con i partner e/o con enti pubblici. In tal caso, i soggetti proponenti si devono costituire o dichiarare l'intenzione di costituirsi, a finanziamento approvato, in A.T.I., indicando il soggetto capofila.

In caso di A.T.I. deve essere già individuata ed espressamente indicata l'impresa capofila ed ognuna delle imprese interessate deve dichiarare nella domanda, utilizzando l'apposita scheda, l'intenzione di costituirsi in A.T.I..

In tutti i casi, l'A.T.I. dovrà risultare formalmente costituita, con atto notarile regolarmente registrato, al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione.

L'organismo formativo, in qualità di soggetto attuatore, dovrà essere in regola con le procedure di accreditamento per la formazione continua ai sensi della DGR n. 226/06 e ss.mm.ii. sia al momento della stipula dell'atto di concessione e del successivo avvio delle attività formative e dovrà rispettare i requisiti previsti fino alla conclusione delle attività.

Sono Partner dei proponenti con il presidio delle funzioni inerenti le attività di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

- c) Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro;
- d) Organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- e) Organismi bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o di rappresentanza imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano regionale, ovvero le cui organizzazioni sono firmatarie di contratti collettivi.

I soggetti partner devono essere espressamente indicati nella compilazione della domanda sia in caso di intenzione di costituirsi in A.T.S. sia in caso di partenariato senza A.T.S.

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto attuatore

Gli interventi formativi rientrano nella tipologia "Aggiornamento/riqualificazione/riconversione". I soggetti finanziati sono tenuti ad ottemperare a tutte le indicazioni contenute nel presente avviso e nell'atto di concessione. In particolare sono tenuti ad osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale.

Nel caso in cui siano utilizzate persone che, nell'organizzazione del soggetto beneficiario/attuatore del finanziamento, ricoprono una carica sociale si rimanda a quanto previsto dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013. I Progetti devono di norma iniziare entro 60 giorni dalla firma dell'atto di concessione; le attività formative devono concludersi di norma entro 12 mesi dall'inizio. Le azioni formative dovranno essere avviate con il numero di allievi secondo quanto disposto al successivo Art. 9. Il mancato rispetto di quanto previsto preclude la possibilità di dare inizio all'azione, salvo deroghe espresse dell'Amministrazione Regionale.

Tutti i soggetti proponenti devono in ogni caso dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- che tutte le informazioni contenute nella presente documentazione corrispondono al vero;



- di aver preso visione dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti integrati di formazione continua (piani formativi monoaziendali e pluriaziendali) e di azioni di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e degli allegati e di accettarli senza riserve in ogni loro parte;
- di non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non operare nei settori esclusi indicati nell'art. 1 Reg. (CE) n. 1998/2006 (o nel Reg. (CE) 800/2008 se la scelta ha per oggetto tale regime);
- di non essere imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato;
- di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la Regione Campania per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al controllo dell'intervento nonché ad ordine di recupero finanziamenti pendente;
- di accettare tutti i controlli che la Regione riterrà opportuno effettuare in ordine ai dati dichiarati nella presente domanda ed a quelli che verranno forniti successivamente nel monitoraggio e controllo delle attività finanziate;
- di non essere debitore nei confronti della Regione Campania per precedenti revoche definitive di Fondi Pubblici;
- che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la P.A.;
- che non sussistono cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- di applicare il CCNL di categoria per i propri dipendenti;
- di fornire secondo le modalità stabilite dalla Regione, tutti i dati finanziari e fisici, nonché ulteriori informazioni ritenute utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post, attinenti la realizzazione delle azioni oggetto del contributo;
- di accettare di essere inserito in apposito elenco che sarà pubblicato in forma elettronica sul sito web della Regione Campania;
- di rispettare ogni obbligo in materia di pubblicità ed informazione;
- che per il medesimo progetto non sono stati richiesti e ottenuti altri finanziamenti nell'ambito di programmi nazionali, regionali, iniziative comunitarie e di fondi interprofessionali;
- che l'individuazione dei destinatari è avvenuta nel rispetto dei principi fissati dalla Legge n.125/1991 (pari opportunità);
- di impegnarsi al rispetto, nell'attuazione del progetto suddetto, delle regole indicate nell'Avviso;
- che l'impresa rappresentata è assoggettata al contributo di cui all'articolo 12, della Legge 160/75 e successive modifiche e che versa all'INPS, nella misura dello 0,30% del monte salari, i contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:

INPS	matricola	sede

INAIL	matricola	sede

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
- (per le cooperative): di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa;
- di essere in regola con le norme che disciplinano l'inserimento al lavoro dei disabili;



- di autorizzare, ai fini della presente procedura, il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa.

ARTICOLO 7- Certificazione del percorso

Ai partecipanti al corso previsto dal piano formativo viene rilasciato, dal soggetto attuatore, un attestato di frequenza con la descrizione del percorso formativo e la certificazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite e del relativo livello coerentemente con quanto previsto in merito alle unità formative capitalizzabili. Per quanto concerne le attività formative, workshop o seminari, nell'ambito delle azioni di accompagnamento saranno rilasciati, attestati di partecipazione, e qualora previste da normativa Nazionale e/o regionale, eventuali specifiche abilitazioni.

ARTICOLO 8 - Risorse finanziarie disponibili

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente Avviso per complessivi € 2.000.000,00, si provvederà con le risorse poste a disposizione della Regione Campania dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in esecuzione dell'art. 9 comma 3 della L. 236/93 e dell'art. 11 comma 7 del D.lgs 81/08.

ARTICOLO 9 - Parametri di riferimento

Il finanziamento pubblico totale del progetto integrato è pari al 80% per il *piano formativo* e al 20% per le *azioni di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro*.

Tot. Finanziamento pubblico del progetto integrato in caso di piano monoaziendale: **€ 35.000,00**

Tot. Finanziamento pubblico del progetto integrato in caso di piano pluriaziendale: **€140.000,00**.

Per le *azioni di accompagnamento di informazione e assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro*:

Tot. Finanziamento pubblico assistenza e seminari nel caso di piano aziendale: max Euro **7.000,00**.

Tot. Finanziamento pubblico assistenza e seminari nel caso di piano pluriaziendale: max Euro **28.000,00**.

Per il *Piano formativo*:

Costo ora allievo: max Euro 14.

Numero allievi per intervento formativo (aula): min 5; max 20.

Tot. Finanziamento pubblico piano aziendale: max Euro **28.000,00** (20 allievi x 100 ore x 14 €).

Tot. Finanziamento pubblico piano pluriaziendale: max Euro **112.000,00** (80 allievi x 100 ore x 14 €)

ARTICOLO 10 - Intensità degli aiuti di stato e cofinanziamento privato

I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e sono regolati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

La determinazione dell'intensità di aiuto avviene nel rispetto dei parametri stabiliti nei seguenti Regolamenti CE che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.

1. Reg. (CE) N. 800 del 6 agosto 2008 (SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE)

2. Reg. (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 SUGLI AIUTI IN REGIME «DE MINIMIS»

Con la presentazione del piano formativo, le imprese esprimeranno l'opzione per uno dei regimi previsti, compilando l'apposita scheda (*Dichiarazione al fine di usufruire il regime di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea*)

Nel caso di interventi pluriaziendali, le imprese interessate devono optare collegialmente per uno dei regimi di aiuto e l'importo totale del cofinanziamento privato viene calcolato sommando le rispettive quote di cofinanziamento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare.

Analogamente il costo totale dell'intervento deve essere imputato alle diverse imprese, in modo proporzionale al numero di allievi partecipanti al corso.

La quota di cofinanziamento privato è dovuta anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia un soggetto terzo (ad esempio un Ente di formazione), impegnato nell'erogazione delle attività formative a favore delle imprese beneficiarie. In questo caso l'ente di formazione si dovrà assicurare del rispetto della quota di cofinanziamento privato delle singole imprese e della sua effettività.



1. REGOLAMENTO (CE) N. 800 del 6 agosto 2008 SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE

Conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO (CE) N. 800 del 6 agosto 2008 SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE e coerentemente alle disposizioni del presente avviso, possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato le imprese medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, che dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

Il presente dispositivo, riguardando la formazione generale per l'accrescimento delle competenze e della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro rivolta alle piccole e medie imprese, delimita l'applicazione della intensità di aiuto, al 70% per le medie imprese e al 80% per le piccole. Per cui conformemente a quanto previsto dal par. 2 dell'art. 39 del Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008, le intensità di aiuto applicate, coerentemente al dispositivo degli articoli 87 e 88 del trattato (CE), così come previste dal presente avviso, risultano aggregate per dimensione di impresa e per tipologia di formazione, nella tabella di seguito riportata:

dimensione	Formazione generale
MEDIE IMPRESE	70%
PICCOLE IMPRESE	80%

Tali percentuali vengono maggiorate di 10 punti percentuali se destinatari della formazione sono i lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 39, comma 2/a del Reg. (CE) 800 del 6 agosto 2008.

2. REGOLAMENTO (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 SUGLI AIUTI IN REGIME «DE MINIMIS»

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole. La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La procedura che regola gli aiuti d'importanza minore, detto regime "de minimis", prevede che l'importo complessivo dei contributi assegnati ad una medesima impresa non possa superare la quota complessiva di €. 200.000 nel triennio, da qualsiasi fonte finanziaria provenga, salvo quanto previsto dalla Comunicazione 17 dicembre 2008 "Quadro provvisorio di regole relative agli aiuti di stato", che qui si intende recepito. L'arco temporale definito copre il periodo di tre esercizi finanziari calcolati dall'esercizio corrente ai due esercizi finanziari precedenti.

Il triennio ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto in regime "de minimis", l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto dall'impresa nel triennio deve essere ricalcolato e confermato tempestivamente all'Amministrazione concedente.

L'aiuto si considera attribuito a far data dal giorno in cui viene pubblicata la graduatoria di merito con le istanze ammesse al beneficio.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso all'impresa superi il massimale stabilito, l'istanza presentata viene automaticamente esclusa dall'esenzione agevolativa prevista dal regime "de minimis".

Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca sono soggette ad un regime speciale, ai sensi del disposto del regolamento (CE) n. 1860/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Tale regolamento fissa un contributo massimo concedibile di €. 3.000, coerentemente alle piccole dimensioni delle imprese del settore.

Le imprese che intendano beneficiare del regime "de minimis" sono tenute a dichiarare gli importi ricevuti nel triennio considerato e a provvedere al cofinanziamento privato dell'intervento in misura non inferiore al 20% del costo complessivo dell'intervento.

Nel caso di progetti pluriaziendali si ricorda che ciascuna impresa del partenariato è tenuta a presentare le relative dichiarazioni previste.



ARTICOLO 11 - Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste dal par.4 dell'art. 39 del Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008. I salari dei lavoratori impegnati in formazione non sono imputabili quali spese ammissibili sulla quota pubblica: possono essere considerati esclusivamente quale forma di cofinanziamento da parte delle imprese.

ARTICOLO 12 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione vanno presentate mediante accesso alla piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo web <https://www.bandiac17.regione.campania.it>. A partire dal 18 marzo, sarà possibile procedere alla compilazione e susseguente consegna on line attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo indicato.

Allo stesso indirizzo web, nella sezione download sono disponibili le guide all'utilizzo della piattaforma ad uso dei soggetti proponenti. E' possibile raggiungere la piattaforma telematica per la consegna delle domande anche attraverso il link "Formazione continua Legge 236/93 art. 9", presente sul sito internet della Regione Campania www.regione.campania.it. nella sezione Avvisi e Bandi. Le domande di partecipazione possono essere inviate con modalità on line a partire dalle ore 10 del 18 marzo fino alle ore 12 del 19 aprile.

Si specifica che per la partecipazione all'Avviso occorre essere in possesso della firma digitale elettronica e di un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). E' richiesto, l'utilizzo della firma digitale sulla domanda e sugli ulteriori documenti, per i quali è necessaria la sottoscrizione del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso da parte dei proponenti. La firma digitale apposta sui documenti da inviare contestualmente alla domanda di partecipazione equivale alla firma in originale. Per i progetti pluriaziendali, in caso di costituenda ATI, tutti i legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante dovranno disporre di firma digitale elettronica per sottoscrivere i documenti di propria competenza e quelli congiunti. A loro volta tali documenti verranno ulteriormente sottoscritti a mezzo firma digitale dal Proponente prescelto quale Soggetto Capofila che provvederà ad inserirli nel sistema al quale avrà accesso utilizzando le credenziali ricevute dopo il corretto completamento della procedura di registrazione.

Tutti coloro che si sono già registrati sulla piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo web <https://www.bandiac17.regione.campania.it>. utilizzeranno le credenziali di accesso già in loro possesso.

Gli organismi di formazione già in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma per l'accreditamento utilizzeranno tali credenziali anche per l'accesso alla piattaforma telematica per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 13 - Documenti da presentare

Per la presentazione di un progetto è necessario compilare la domanda online e allegare in essa la documentazione di cui al presente articolo.

Format allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità (Scheda 1);
2. Dichiarazione del legale rappresentante attestante la dimensione di impresa (Scheda 2);
3. Dichiarazioni circa gli aiuti de minimis, per chi opta per tale regime (Scheda 3);
4. Per le ATI dichiarazione di intenti, con l'indicazione del soggetto capogruppo e delega all'Ente di Formazione per la realizzazione dell'intervento. (Scheda 4);
5. Dichiarazione – Clausola Deggendorf (Scheda 5);
6. Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti obbligatori in materia di formazione e informazione previsti dal D.lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.

Ulteriore documentazione da allegare:

7. Accordo sottoscritto con le Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del Piano.
8. Certificati di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA per le imprese.

Per ogni firmatario è sufficiente allegare valido documento d'identità, debitamente sottoscritto, una sola volta per le dichiarazioni richieste, ai sensi del DPR 445/2000 – art.46.



ARTICOLO 14 Ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di idoneità tecnica saranno effettuate da un Nucleo di Valutazione, nominato dal Dirigente del Settore Formazione Professionale.

Non saranno ammesse alla valutazione di merito le proposte che presenteranno almeno una delle seguenti difformità:

1. proposta di intervento pervenuta fuori termine;
2. tipologia di Soggetto proponente non coerente con l'Avviso;
3. assenza documento di riconoscimento valido;
4. mancanza interventi formativi obbligatori;
5. costo/ora del personale in misura superiore a quanto stabilito nell' Avviso;
6. piano finanziario per la realizzazione dell'intervento incompleto e/o incongruente;
7. attività formative e/o costi non rientranti nei limiti e nei parametri massimi indicati dall'avviso.

I progetti ritenuti ammissibili saranno valutati secondo un metodo di calcolo "a punteggio", che permetterà la formulazione di una graduatoria.

Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti; un progetto per essere ammesso al finanziamento deve riportare un punteggio minimo di 60 punti secondo la griglia di valutazione di seguito riportata.

CRITERI E PUNTEGGI PUNT. MAX

AREE DI VALUTAZIONE	CRITERI	PUNTEGGIO	TOT Max
Struttura dimensionale del proponente		1 azienda Max 2	20
		Fino a 6 PMI aggregate Max 6	



		Oltre 6 PMI Max 20	
Caratteristiche soggetti attuatori	Esperienza Formativa in tema di sicurezza nei settori a rischio		4
	Esperienza Formativa del Soggetto Attuatore per la Formazione Continua		2
Caratteristiche dipendenti in formazione	Percentuale in formazione delle donne in organico	Donne \geq 50% max 2 Donne $<$ 50% Max 1	2
	Percentuale in formazione dei lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria	Lavoratore con bassa scolarità \geq 50% max 2 Lavoratore con bassa scolarità $<$ 50% Max 1	2
Caratteristiche piano formativo	Tipologia Progetto	Aziendale max 2 P.aziendale max 10	10
	Rilevanza attori coinvolti nelle azioni	Max 8	8
	Raccordo con la bilateralità e associazioni rappresentative	Max 5	5
	Esperienza docenti/Adeguatezza dei	Max 5	5
	Chiarezza, Coerenza Interna e Adeguatezza	Max 5	5
	Congruità del piano finanziario ed Intensità del cofinanziamento privato	Max 5	5



% di Cofinanziamento	Percentuale incrementale di cofinanziamento superiore a quella dovuta	Tra 1% e 3% in più: 1 punto Tra 3,1% e 5% in più: 2 punti Tra 5,1% e 7% in più: 4 punti Tra 7,1% e 10% in più: 6 punti Superiore al 10% in più: 10 punti	10
Ampiezza del Target di riferimento delle azioni di accompagnamento di informazione e assistenza	datori di lavoro	Max 8	8
	Rappresentanti dei lavoratori	Max 2	2
	Lavoratori esclusi dai piani di formazione continua per occupati ex L. 236/93	Max 2	2
Coerenza dell'integrazione del piano formativo con l'azione di accompagnamento e/o dell'aggregazione di PMI esposte a rischi omogenei (o della singola azienda), ai fini della diffusione dei modelli per la gestione della sicurezza ex art. 30 Dlgs 81/08 e L. 231/01		Max 10	10
Totale			100

ARTICOLO 15 - Approvazione graduatorie

La Regione Campania, a seguito dell'approvazione delle proposte pervenute secondo la scadenza stabilita, provvede alla pubblicazione sul BURC della graduatoria.

Ai soggetti proponenti, in posizione utile per il finanziamento del progetto, sarà richiesta la documentazione necessaria per la sottoscrizione dell'atto di concessione.

Eventuali opposizioni avverso la graduatoria devono pervenire al Settore Formazione Professionale entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURC.

ARTICOLO 16- Controlli in itinere ed ex post

È facoltà della Regione effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase del progetto al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda nonché la reale presenza in loco del lavoratore nonché della documentazione amministrativa a supporto, che comprovi la regolarità dell'intervento.

ARTICOLO 17- Cumulabilità

In caso di concessione di aiuti in regime "de minimis" indicare che gli aiuti, fermo restando il divieto di superare il limite massimo previsto dal Reg. (CE) n.1998/2006, possono essere cumulati con altri aiuti



compatibili o altre forme di finanziamento comunitario, purché siano rispettate le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

In caso di concessione di aiuti in esenzione ex Reg. (CE) n. 800/2008 indicare che, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento, gli Aiuti di cui all'Avviso:

- possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del Regolamento di esenzione generale, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, di qualsiasi provenienza, riferiti ai medesimi costi ammissibili, se in virtù di tale cumulo siano superati i massimali di importo indicati nell'Avviso.

Articolo 18 - Revoca del contributo

Il contributo concesso sarà revocato nelle ipotesi di seguito elencate e in tutte le ipotesi previste dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013:

- a) violazione delle regole sul cumulo;
- b) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità all'agevolazione da parte dell'impresa Beneficiaria;
- c) mancata osservanza degli obblighi indicati nell'Avviso;
- d) irregolarità, falsità o incompletezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate per ottenere il contributo;
- f) mancata conservazione, od esibizione, da parte dell'impresa Beneficiaria, di tutta la documentazione relativa al contributo concesso così come previsto dall'art. 9 del Regolamento di esenzione generale e dall'art. 90 Regolamento (CE) n.1083/06 e ss.mm.ii;
- g) impedimento, o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa Beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

ARTICOLO 19 Rinuncia

I soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo assegnato, ne danno immediata comunicazione al Dirigente del Settore Formazione Professionale mediante lettera con raccomandata e avviso di ricevuta. Qualora sia già stata erogata la prima quota di contributo, il Beneficiario dovrà restituire le somme erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

ARTICOLO 20 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato

Nell'ipotesi in cui il progetto integrato presentato risulti finanziabile il rapporto sarà regolato nell'atto di concessione, nel quale saranno contenute le condizioni per l'erogazione del finanziamento e gli obblighi del soggetto attuatore.

ARTICOLO 21 Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Campania e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione Campania.

ARTICOLO 22 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi alle normative vigenti in tema di informazione e pubblicità.

ARTICOLO 23 Tutela privacy

I dati, dei quali la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 24 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è il Dirigente del Settore Formazione Professionale.

ARTICOLO 25 Protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data



01/08/2007 e pubblicato sul BURC n. 54 del 15/10/2007, il beneficiario si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. La Regione Campania provvederà agli adempimenti, nei casi previsti dalla normativa in materia, per l'informativa antimafia.

ARTICOLO 26 Informazioni sull'avviso pubblico

Il presente Avviso è reperibile, oltre che sul BURC, sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it) nella sottopagina del BURC e del Settore Formazione Professionale. Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Settore Formazione Professionale.

ARTICOLO 27 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale a livello regionale e nazionale.

ARTICOLO 28 Foro convenzionale

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, si elegge quale Foro competente quello di Napoli.